

## Norme & Tributi

# Lista presentata dal Cda: secondo voto a ogni socio

### Società quotate

**Delibera Consob in modifica del regolamento sugli emittenti**

Possibile indicare una scelta a prescindere dalla prima votazione

#### Angelo Busani

La disciplina della presentazione della lista dei candidati da parte del consiglio di amministrazione uscente delle società con azioni quotate è stata completata dalla Consob che, con la delibera 23725 del 29 ottobre 2025, ha modificato il regolamento emittenti introducendo l'articolo 144-quater.1 e dando così attuazione all'articolo 147-ter.1 del Tuf, introdotto dall'articolo 12 della cosiddetta legge Capitali (legge 21/2024).

L'articolo 147-ter.1 Tuf attribuisce alle società italiane quotate la facoltà di inserire nello statuto la possibilità per il Cda uscente di proporre una lista di candidati, stabilendo le condizioni per l'esercizio di tale facoltà e il meccanismo di elezione dei consiglieri. La legge ha inoltre demandato alla Consob la definizione delle disposizioni attuative, a seguito di un percorso di consultazione pubblica e dell'acquisizione di un parere del Consiglio di Stato. Le questioni spinose da risolvere erano, in particolare, il tema della partecipazio-

ne dei soci alla seconda votazione individuale e alla ripartizione dei seggi tra le liste di minoranza.

Sul primo punto, la nuova disciplina stabilisce che la seconda votazione, relativa ai singoli candidati inclusi nella lista del Cda (dopo che si è svolta la prima votazione, relativa alle liste), spetti all'assemblea nel suo complesso. Tutti i soci presenti sono pertanto legittimi a partecipare alla votazione individuale, a prescindere dal voto espresso nella prima votazione sulle liste. Tale impostazione recepisce l'interpretazione offerta dal Consiglio di Stato, secondo cui la legittimazione deve riferirsi all'organo assembleare nel suo plenum.

Il secondo profilo attiene alla ripartizione dei posti nel consiglio di amministrazione fra le liste di minoranza, nell'ipotesi in cui la lista del Cda uscente risulti prima per numero di voti. La norma primaria prevede due scenari: se le prime due liste di minoranza raccolgono complessivamente una percentuale di voti non superiore al 20% del totale, deve essere loro attribuito un numero di posti proporzionale ai voti conseguiti e comunque non inferiore al 20% del totale dei componenti del Cda; se invece tali liste ottengono più del 20% dei voti, la ripartizione dei componenti di competenza delle minoranze avviene proporzionalmente ai voti ottenuti da ciascuna lista che abbia superato la soglia del 3 per cento.

La Consob ha ora chiarito che il criterio proporzionale opera solo per i componenti «di compe-

tenza delle minoranze», non per l'intera composizione del consiglio. Resta fermo il principio, volto a garantire la governabilità societaria, secondo cui la maggioranza dei consiglieri deve essere tratta dalla lista del Cda. In mancanza di previsioni statutarie, la ripartizione dei posti avverrà dunque in misura proporzionale ai voti conseguiti dalle liste di minoranza che abbiano ottenuto almeno il 3%, ma gli statuti potranno introdurre criteri diversi, anche più favorevoli alle minoranze, purché sia rispettata la soglia minima del 20 per cento dei componenti complessivi.

La nuova disciplina definisce inoltre il numero complessivo dei candidati che devono essere inclusi nella lista presentata dal Cda uscente. Tale numero corrisponde a quello fissato dallo statuto; qualora lo statuto indichi un numero minimo e massimo di componenti, si farà riferimento al numero indicato nella proposta del Cda. Il regolamento precisa infine che, nel caso in cui la maggiorazione di un terzo prevista dalla legge generi un numero non intero, l'arrotondamento deve avvenire per eccesso, coerentemente con il dato normativo e senza introdurre ulteriori criteri di approssimazione.

La Consob ha altresì aggiornato gli allegati 5A e 5B del regolamento emittenti, relativi rispettivamente alle deleghe di voto e alle ipotesi di sollecitazione di deleghe, per adeguarli alle nuove fattispecie derivanti dal combinato disposto degli articoli 147-ter.1 Tuf e 144-quater.1 del regolamento emittenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Incarichi di ricerca soggetti alla Gestione separata dell'Inps

### Previdenza

**Sull'assegno contribuzione del 35,03%, per un terzo a carico del percipiente**

#### Fabio Venanzi

Gli incarichi di ricerca previsti dall'articolo 22-ter della legge 240/2010 sono assoggettati alla disciplina della Gestione separata Inps. La precisazione dell'istituto di previdenza con la circolare 142, pubblicata il 12 novembre, lo ha sottolineato l'istituto previdente.

La norma, introdotta dal Dl

45/2025, ha previsto un nuovo strumento contrattuale finalizzato a favorire, da parte delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca, un accesso qualificato alle attività di ricerca da parte dei giovani laureati che sono in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico, da non più di sei anni, e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.

Sull'assegno corrisposto, è dovuta una contribuzione pari al 35,03%, di cui il 33% destinato al finanziamento dell'assegno pensionistico, lo 0,72% alle prestazioni della maternità/paternità e l'1,31% per la disoccupazione (Dis-Coll). L'onere è ripartito per un

© RIPRODUZIONE RISERVATA  
[www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com)  
La versione integrale dell'articolo

terzo sul percipiente e la restante parte sulle istituzioni conferenti l'incarico.

È importante che l'incaricato si iscriva alla Gestione separata, mediante registrazione online sul sito Inps, mentre i committenti dovranno utilizzare il codice "R5" all'interno del flusso Uniemens. In particolare, l'Istituto precisa che il periodo indicato nel modello F24/F24EP deve coincidere con il mese (di competenza) in cui sono stati pagati effettivamente i trattamenti economici, a prescindere dal periodo in cui si è svolta l'attività. La denuncia dovrà contenere la data effettiva del periodo di incarico di ricerca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA  
[www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com)  
La versione integrale dell'articolo

### Osservatorio Impresa e Appalti

## RISARCIMENTO SU AFFIDAMENTO, CONFINI DEFINITI

di Roberto Giovagnoli

—Continua da pagina 33

a stretta connessione tra affidamento ed esercizio del potere e la natura amministrativa – non materiale – del comportamento da cui scaturisce l'affidamento tutelabile oggi trovano, quindi, una esplicita base normativa nel Codice dei contratti pubblici. Tale connessione non si manifesta solo nella materia contrattuale, ma in ogni ipotesi in cui l'esercizio del potere amministrativo può generare affidamento incolpevole e quindi, particolarmente, nell'attività provvedimentale. In definitiva, il fatto che non sia in discussione è non debba

scrutinarsi la legittimità del provvedimento ampliativo o di quello di annullamento non significa che le condotte produttive del danno risarcibile non siano comunque connesse all'esercizio del potere esercitato, nei singoli casi, dalla Pa.

Da segnalare, perché destinata ad aprire nuove scenari rispetto alle pretese risarcitorie dei privati, la precisazione (esplicitata dalle Sezioni Unite) che il comportamento amministrativo potenzialmente lesivo dell'affidamento incolpevole è anche quello adottato nel corso del procedimento o prima del suo avvio, allorquando ad esempio la Pa, fornendo rassicurazioni o

informazioni infondate, abbia indotto il privato a richiedere un provvedimento ampliativo nel convincimento, incolpevole, che l'avrebbe certamente ottenuto.

Anche in questi casi, secondo le Sezioni Unite, può configurarsi un danno per lesione dell'incolpevole affidamento: non solo, quindi, a fronte di un provvedimento ampliativo poi annullato, ma anche di un provvedimento legittimamente negato, se prima del diniego il comportamento tenuto dalla Pa nel corso del procedimento ha alimentato un affidamento del privato sull'esito favorevole.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### ADEPP: CASSE DI PREVIDENZA DA VALUTARE SULLA SOLVIBILITÀ

Per il presidente Adepp, l'associazione degli enti di previdenza dei professionisti, Alberto Oliveti le Casse guardano

con interesse a una revisione dei parametri usati per valutarne la sostanzialità, tema affrontato nel corso dell'audizione di Enpam (Cassa guidata da Oliveti) presso la Commissione di

vigilanza. Più che insistere con regole statiche e bilanci tecnici a 50 anni per Oliveti andrebbe valutata la capacità delle Casse di far fronte ai picchi preventibili di spesa pensionistica.

### Casi particolari

#### Le tempistiche invariate

Il disegno di legge di semplificazione che dimezza i termini per le dichiarazioni di assenza e di morte presunta non tocca le tempistiche previste dall'articolo 60 del Codice civile per alcuni casi particolari. Essi riguardano solo la dichiarazione di morte presunta

#### Infortuni

Se la scomparsa di una persona sia stata causata da un «infortunio» (una frana, una

inondazione, un disastro aereo eccetera), la morte presunta può essere dichiarata una volta che siano decorsi due anni

#### Guerre

Per chi sia scomparso in operazioni belliche oppure sia stato fatto «prigioniero dal nemico», occorrono due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace. In mancanza di quest'ultimo, occorrono tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità.

## Dichiarazioni di assenza e di morte presunta con termini dimezzati

### Semplificazioni

Il Ddl approvato dal Senato prevede rispettivamente uno e cinque anni di attesa

#### Angelo Busani

Norme più al passo coi tempi per le dichiarazioni di assenza e di morte presunta. È lo scopo del disegno di legge di semplificazione approvato dal Senato l'8 ottobre scorso (come Ddl S-1184) e ora in esame alla Camera (ove è codificato come Ddl C-2655).

L'articolo 38 del Ddl prevede che: • l'assenza potrà essere dichiarata una volta che siano decorsi cinque anni (in luogo del termine decennale a oggi vigente) dalla data alla quale risale l'ultima notizia inerente alla esistenza in vita della persona assente (rimangono inviati i termini sui casi eccezionali, si veda la scheda sopra).

Le nuove norme evidentemente trovano il loro ragionale nel fatto che il Codice civile è stato emanato nel 1942 e cioè in un'epoca in cui, rispetto a oggi, erano drasticamente diverse la circolazione delle notizie e i sistemi di reperibilità delle persone.

**Rimane il divieto di vendere i beni dell'assente se non c'è l'ok del Tribunale che ne riconosca la necessità**

### L'assenza

L'assenza è la situazione con la quale si formalizza la scomparsa di una persona e cioè il fatto che di una persona non si abbiano più notizie. Quando sia denunciata una scomparsa, il Tribunale può nominare un curatore che rappresenti lo scomparso e può dare gli altri provvedimenti necessari alla conservazione del suo patrimonio.

Trascorsi due anni (e, con la nuova norma, un anno) dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi dello scomparso possono domandare al Tribunale che sia dunque dichiarata l'assenza, con l'effetto che:

- si apre l'eventuale testamento;
- coloro i quali sarebbero eredi testamentari o legittimi possono domandare (previa redazione di un inventario) l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente;
- il coniuge dell'assente (che ovviamente non si può risposare) può ottenere un assegno alimentare a valere sul patrimonio dell'assente.

I beni dell'assente non si possono alienare se non per necessità o utilità evidente riconosciuta dal Tribunale, il quale dispone sull'uso e l'impiego del ricavato della vendita. Se l'assente torna, gli si restituisce il suo patrimonio nello stato in cui si trova nel momento in cui si accerta il suo ritorno.

#### La morte presunta

Qualora trascorrano 10 anni (con la nuova norma, cinque anni) dal giorno al quale risale l'ultima notizia dell'assente (che sia nato da almeno 27 anni), il Tribunale può emanare una sentenza dichiarativa della presunta morte dell'assente, riferendola al giorno a cui risale l'ultima sua notizia.

La morte presunta provoca l'effetto che gli eredi testamentari o legittimi possono disporre liberamente del patrimonio della persona presuntivamente deceduta e che il coniuge può risposarsi. Se il presunto morto ritorna, ha diritto a conseguire il suo patrimonio nello stato in cui si trova; del matrimonio nel frattempo celebrato dal suo coniuge si dichiara la nullità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## GULP! QUESTA SÌ CHE È SCIENZA

La scienza è ovunque e a fumetti diventa ancora più appassionante e divertente. Scopri i misteri di matematica, astronomia e Internet con Leo Ortolani, impara a riconoscere le bufale con Francesco Artibani, Silver e Lupo Alberto, studia la materia con Zerocalcare e i paradossi del tempo con Tuono Pettinato e i tanti artisti e artiste che hanno contribuito con le loro storie al progetto promosso dal Cnr.



IN EDICOLA DA GIOVEDÌ 20 NOVEMBRE CON IL SOLE 24 ORE A € 14,90\* CADUNO.

\*Oltre al prezzo del quotidiano. Offerta in edicola fino al 27/12/2025.



Ordina la tua copia su PrimaEdicola.it e ritirala, senza costi aggiuntivi né pagamento anticipato, in edicola.

Per maggiori informazioni chiama il Servizio Clienti del Sole 24 ORE

02 30300600



Borse Milano

Shopping | 24

In vendita su Shopping24 offerte.ilsole24ore.com/comicscience

24 ORE POINT

Per trovare l'edicola più vicina vai su s24ore.it/24orepoint